

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 13/2023

- ✓ Con la risposta all'istanza di interpello in esame, l'Agenzia Entrate fornisce importanti chiarimenti (per quanto non proprio tempestivi) in merito al coordinamento normativo tra la disciplina della «SUPER ACE» e quella dell'«ACE ORDINARIA».
- ✓ Dopo aver sottolineato in premessa che alla SUPER ACE si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per l'ACE ORDINARIA, rappresentandone di fatto un mero rafforzamento più che un'agevolazione distinta e indipendente, l'Agenzia risolve i dubbi interpretativi della società interpellante precisando quanto segue:
 - ✓ - le riduzioni della variazione in aumento del capitale proprio collegate alle operazioni di cui all'art. 10 del D.M. 3.08.2017 (cd. operazioni elusive infragruppo) – da imputare alla variazione in aumento del capitale proprio in relazione alla quale si può fruire della SUPER ACE – sono solo quelle derivanti dalle operazioni che si sono verificate nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021 (nel caso di specie la società interpellante aveva esercizio «solare») e non anche da operazioni verificatesi in anni precedenti;
 - ✓ - in presenza di base ACE pregressa (2010-2020) e di incrementi di capitale proprio del 2021 eccedenti i 5 ml/€ (ossia eccedenti il tetto agevolabile della SUPER ACE ex art. 19, comma 2. D.L. 73/2021), le riduzioni derivanti dalle disposizioni antielusive ex art. 10, D.M. 3.08.2017 si imputano prioritariamente agli incrementi realizzati nel 2021 eccedenti il tetto di 5 ml/€ (ossia si imputano prioritariamente all'ACE ORDINARIA) e successivamente, in caso di incapienza di questi, agli incrementi rilevanti per la SUPER ACE e, infine, in caso di ulteriore incapienza, dette riduzioni si imputano alla base ACE pregressa (2010-2020);
 - ✓ - qualora nel corso del periodo d'imposta 2021 siano stati effettuati più conferimenti in denaro eccedenti il tetto di 5 ml/€, fermo restando che si considerano incassati prioritariamente i conferimenti soggetti a SUPER ACE (nei limiti indicati) e successivamente quelli soggetti ad ACE ORDINARIA, al fine del «ragguaglio» a giorni ex art. 5, comma 5, D.M. 3.08.2017 della variazione in aumento del capitale proprio eccedente i 5 ml/€ alla quale applicare l'ACE ORDINARIA, occorre prendere a riferimento i conferimenti in ordine cronologico partendo da quelli effettuati in data più recente.

